

# Gazzetta ufficiale

## C 237

### dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

65° anno  
20 giugno 2022

#### Sommario

#### IV Informazioni

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI  
DELL'UNIONE EUROPEA

##### Corte di giustizia dell'Unione europea

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 2022/C 237/01 | Ultime pubblicazioni della Corte di giustizia dell'Unione europea nella <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione europea</i> ..... | 1 |
|---------------|---|---|

#### V Avvizi

PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI

##### Corte di giustizia

|               |   |   |
|---------------|---|---|
| 2022/C 237/02 | Causa C-401/19: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 26 aprile 2022 — Repubblica di Polonia / Parlamento europeo, Consiglio dell'Unione europea [Ricorso di annullamento — Direttiva (UE) 2019/790 — Articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e lettera c), in fine — Articolo 11 e articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea — Libertà di espressione e d'informazione — Tutela della proprietà intellettuale — Obblighi imposti ai prestatori di servizi di condivisione di contenuti online — Controllo automatico preventivo (filtraggio) dei contenuti caricati in rete dagli utenti] ..... | 2 |
| 2022/C 237/03 | Causa C-666/19 P: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 28 aprile 2022 — Changmao Biochemical Engineering Co. Ltd / Commissione europea, Hyet Sweet SAS (Impugnazione — Dumping — Importazioni di aspartame originario della Repubblica popolare cinese — Regolamenti n. 1225/2009 e 2016/1036 — Ambito di applicazione <i>ratione temporis</i> — Articolo 2, paragrafo 7 — Status di impresa operante in condizioni di economia di mercato — Diniego — Articolo 2, paragrafo 10 — Adeguamenti — Onere della prova — Articolo 3 — Determinazione del pregiudizio — Dovere di diligenza della Commissione europea) .....                 | 3 |

IT

**Impugnazione proposta il 13 febbraio 2022 da KY avverso la sentenza del Tribunale (Prima Sezione)  
del 1° dicembre 2021, causa T-433/20, KY / Corte di giustizia dell'Unione europea**

**(Causa C-100/22 P)**

**(2022/C 237/33)**

*Lingua processuale: il francese*

**Parti**

*Ricorrente:* KY (rappresentanti: N. Maes, J.-N. Louis, avocats)

*Altra parte nel procedimento:* Corte di giustizia dell'Unione europea

**Conclusioni**

- Annullare la sentenza del Tribunale del 1° dicembre 2021, nella causa T-433/20;
- Statuendo ex novo:
- dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
- annullare la decisione di rigetto della domanda di restituzione formulata dalla ricorrente;
- Condannare la convenuta al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

**Motivi e principali argomenti**

La ricorrente sostiene che, nell'esaminare il suo ricorso di annullamento, il Tribunale è incorso in diversi errori di diritto, che derivano principalmente dall'aver confuso un'azione basata sull'arricchimento senza causa con un'ipotetica contestazione delle norme sulla liquidazione dei diritti pensionistici.

Il primo motivo d'impugnazione è tratto da un errore di diritto del Tribunale nel riconoscimento del fondamento giuridico dell'arricchimento senza causa, e dalla carenza di motivazione della sentenza impugnata.

Il secondo motivo d'impugnazione è tratto da un errore di diritto commesso dal Tribunale in merito all'applicazione della regola del minimo vitale.

Il terzo motivo di impugnazione è tratto da un errore di diritto commesso dal Tribunale nel ritenere che non vi fosse impoverimento.

Il quarto motivo d'impugnazione riguarda la violazione del diritto dell'Unione, in quanto il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza Barroso Truta e a./Corte di giustizia dell'Unione europea (sentenza del 13 settembre 2018, T-702/16 P, EU: T:2018:557, punti da 104 a 106).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 17 febbraio 2022 —  
procedimento penale a carico di CU**

**(Causa C-112/22)**

**(2022/C 237/34)**

*Lingua processuale: l'italiano*

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Napoli

**Imputata nel procedimento principale**

CU

**Questioni pregiudiziali**

1) Se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 18 del Trattato sull'Unione Europea, l'articolo 45 del Trattato sull'Unione Europea, articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 492/11<sup>(4)</sup>, l'articolo 11 paragrafo 1.d) della Direttiva Ue 2003/109<sup>(5)</sup>, l'articolo 29 Direttiva Ue 2011/95<sup>(6)</sup>, l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, gli articoli 30 e 31 della Carta sociale del Consiglio d'Europa, ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui condiziona l'accesso al reddito di cittadinanza al requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni (di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo) riservando così un trattamento peggiore ai cittadini italiani, europei titolari del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, o extra-europei soggiornanti di lungo periodo residenti da meno di dieci anni o da dieci anni di cui gli ultimi due non continuativi rispetto alle stesse categorie residenti da dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo;

Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente:

2) se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 18 del Trattato sull'Unione Europea, l'articolo 45 del Trattato sull'Unione Europea, articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 492/11, l'articolo 11 paragrafo 1.d) della Direttiva Ue 2003/109, l'articolo 29 Direttiva Ue 2011/95, l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, gli articoli 30 e 31 della Carta sociale del Consiglio d'Europa, ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui riserva un trattamento diverso ai soggiornanti di lungo periodo, che possono acquisire un diritto permanente di soggiorno in uno Stato Ue dopo aver risieduto per cinque anni nello Stato membro di accoglienza, e i soggiornanti di lungo periodo residenti da dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo;

3) se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 18 del Trattato sull'Unione Europea, articolo 45 del Trattato sull'Unione Europea, articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 492/11, articolo 11 paragrafo 1.d) della Direttiva Ue 2003/109, articolo 29 Direttiva Ue 2011/95 ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, che impone ai cittadini italiani, europei ed extraeuropei l'obbligo di residenza decennale (e la continuità degli ultimi due anni) per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza;

4) se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 18 del Trattato sull'Unione Europea, l'articolo 45 del Trattato sull'Unione Europea, articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 492/11, l'articolo 11 paragrafo 1.d) della Direttiva Ue 2003/109, l'articolo 29 Direttiva Ue 2011/95, l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, gli articoli 30 e 31 della Carta sociale del Consiglio d'Europa, ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del decreto legge 28 gennaio 2019 n. 4, nella parte in cui, al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, obbliga i cittadini italiani, europei ed extraeuropei a dichiarare di aver risieduto per dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, in Italia, facendo discendere dalla falsa dichiarazione severe conseguenze di rilevanza penale.

<sup>(4)</sup> Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

<sup>(6)</sup> Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).



e, inoltre,

- 2) se — in caso di risposta affermativa — l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso di richiedere che il pubblico dipendente dimostri l'impossibilità di fruire delle ferie nel corso del rapporto.

(<sup>4</sup>) GU 2003, L 299, pag. 9.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale di Napoli (Italia) il 29 marzo 2022 —  
procedimento penale a carico di ND**

(Causa C-223/22)

(2022/C 237/47)

Lingua processuale: l'italiano

**Giudice del rinvio**

Tribunale di Napoli

**Imputata nel procedimento principale**

ND

**Questioni pregiudiziali**

- 1) Se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 18 del Trattato sull'Unione Europea, l'articolo 45 del Trattato sull'Unione Europea, articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 492/11 (<sup>1</sup>), l'articolo 11 paragrafo 1.d) della Direttiva Ue 2003/109 (<sup>2</sup>), l'articolo 29 Direttiva Ue 2011/95 (<sup>3</sup>), l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, gli articoli 30 e 31 della Carta sociale del Consiglio d'Europa, ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui condiziona l'accesso al reddito di cittadinanza al requisito della residenza in Italia per almeno 10 anni (di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo) riservando così un trattamento peggiore ai cittadini italiani, europei titolari del diritto di soggiorno o di soggiorno permanente, o extra-europei soggiornanti di lungo periodo residenti da meno di dieci anni o da dieci anni di cui gli ultimi due non continuativi rispetto alle stesse categorie residenti da dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo;

Nel caso in cui la precedente questione venga risolta affermativamente:

- 2) se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 18 del Trattato sull'Unione Europea, l'articolo 45 del Trattato sull'Unione Europea, articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 492/11, l'articolo 11 paragrafo 1.d) della Direttiva Ue 2003/109, l'articolo 29 Direttiva Ue 2011/95, l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, gli articoli 30 e 31 della Carta sociale del Consiglio d'Europa, ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019 n. 26, nella parte in cui riserva un trattamento diverso ai soggiornanti di lungo periodo, che possono acquisire un diritto permanente di soggiorno in uno Stato Ue dopo aver risieduto per cinque anni nello Stato membro di accoglienza, e i soggiornanti di lungo periodo residenti da dieci anni di cui gli ultimi due in modo continuativo;
- 3) se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 18 del Trattato sull'Unione Europea, articolo 45 del Trattato sull'Unione Europea, articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 492/11, articolo 11 paragrafo 1.d) della Direttiva Ue 2003/109, articolo 29 Direttiva Ue 2011/95 ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, che impone ai cittadini italiani, europei ed extraeuropei l'obbligo di residenza decennale (e la continuità degli ultimi due anni) per accedere al beneficio del reddito di cittadinanza;

4) se il diritto dell'Unione, e in particolare l'articolo 18 del Trattato sull'Unione Europea, l'articolo 45 del Trattato sull'Unione Europea, articolo 7 comma 2 del Regolamento UE 492/11, l'articolo 11 paragrafo 1.d) della Direttiva Ue 2003/109, l'articolo 29 Direttiva Ue 2011/95, l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, gli articoli 30 e 31 della Carta sociale del Consiglio d'Europa, ostino a una normativa nazionale quale quella contenuta nel combinato disposto degli articoli 7 comma 1 e 2 comma 1 lettera a) del decreto-legge 28 gennaio 2019 n. 4, nella parte in cui, al fine di ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, obbliga i cittadini italiani, europei ed extraeuropei a dichiarare di aver risieduto per dieci anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo, in Italia, facendo discendere dalla falsa dichiarazione severe conseguenze di rilevanza penale.

(<sup>1</sup>) Regolamento (UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'Unione (GU 2011, L 141, pag. 1).

(<sup>2</sup>) Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (GU 2004, L 16, pag. 44).

(<sup>3</sup>) Direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (rifusione) (GU 2011, L 337, pag. 9).